

GIULIO ORAZIO BRAVI

*Brevi considerazioni sulla figura del priore
della Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo*

Il 9 febbraio 2006 sono stato interpellato dal prof. Giuseppe Pezzoni, Presidente della Fondazione della Congregazione della Misericordia Maggiore, perché gli presentassi, nella mia qualità di direttore della Civica Biblioteca A. Mai, una relazione storica sul “rapporto tra Fondazione e Curia di Bergamo in relazione all’Officiatura della Basilica e, in particolare, all’istituto del Priorato”.

Queste sono le fonti di cui mi sono servito nel predisporre una risposta quanto più possibile “documentata” (e che qui, col consenso del presidente prof. Pezzoni, rendo pubblica con la speranza che possa servire ad ulteriori approfondimenti e precisazioni), benché commisurata alle mie limitate conoscenze in materia canonistica:

1. Deliberazione del “Popolo e dei nobili di Bergamo” del 26 gennaio 1452.
2. Privilegio di patronato della Basilica di Santa Maria Maggiore concesso da papa Nicolò V il 14 marzo 1453.
3. *Instituzione ed ordini della Misericordia Maggiore di Bergamo*, Bergamo, Valerio Ventura, 1620; ristampa dei Fratelli Rossi, Bergamo 1766. Copia autentica di questa ristampa è conservata nell’archivio della MIA al n. 944: ogni pagina reca timbro e bollo dell’Ufficiale Giudiziario di Brescia, 19 maggio 1897. In particolare Parte seconda, cap. II: “I salariati della Basilica”, cap. III: “L’ufficio del Priore”, Parte Prima, cap. VII: “Modo da tenere nell’eleggere e confermare i salariati”.
4. Capitoli e ordini per l’ufficio del Priore e deliberazioni di nomina elencati, e alcuni trascritti, nello studio di Gabriele Medolago, *I priori della Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo*, Bergamo 2001.
5. Cartella sui “Residenti” della Basilica di Santa Maria Maggiore nell’archivio della Misericordia Maggiore, sezione Novecento.
6. Fascicoli dell’archivio della Misericordia Maggiore, sezione Novecento, relativi alle nomine a Priore di mons. Angelo Meli (1951) e di mons. Alberto Bellini (1971).
7. *Codex Iuris Canonici* 1917, letto nell’edizione *Typis Poliglottis Vaticanis* 1933.
8. Decreto del Concilio Vaticano II del 28 ottobre 1965: *Christus Dominus* 28
9. Motu proprio di Paolo VI del 6 agosto 1966: *Ecclesiae Sanctae* I, 18
10. *Codex Iuris Canonici* 1983, letto nell’edizione diretta di Juan Ignacio Arrieta, Roma, Coletti a San Pietro, 2004.
11. Legge 25 marzo 1985, n. 121: Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra Stato Italiano e Chiesa cattolica

A seguito di attenta lettura di queste fonti mi sento di fare le seguenti osservazioni:

I. Il regime di patronato della Chiesa di Santa Maria Maggiore è “centenario” e “immemorabile”. Detenuto in antico dalla Città di Bergamo, esso viene esercitato, per conto della Città, prima dalla Fabbriceria della Chiesa, poi dal Consorzio della Misericordia Maggiore, quando questa nel 1449 subentra alla Fabbriceria nell’amministrazione della Chiesa per deliberazione del Comune. Il primo documento storico, chiaro ed inequivocabile, che testimonia la competenza del patrono nella nomina dei presbiteri della Basilica è una deliberazione del 26 gennaio 1452, presa dall’assemblea

del popolo e dei nobili della città, *cum magno numero tam populi quam nobilium*; con essa si stabilisce che la Chiesa di Santa Maria *remaneat libera ut hactenus fuit et est* e che *electio presbiterorum pro ipsa ecclesia fiat per presidentes fabrice dicte ecclesiae et non per dominum episcopum nec per alios prout consuetum fuit et est*. Il tenore della deliberazione, con le espressioni: *ut hactenus fuit, consuetum fuit*, certifica che il regime di patronato, con il connesso diritto di nomina dei presbiteri della Chiesa da parte del patrono, affonda le sue origini in età medievale. L'anno seguente, il 14 marzo 1453, papa Nicolò V conferma tutti i privilegi di patronato di cui gode la Chiesa di Santa Maria.

II. Per tutto il periodo che va dalla metà del XV secolo all'ultima elezione del Priore nella persona di mons. Alberto Bellini avvenuta nel 1971, la nomina del Priore, come risulta dai documenti, è sempre stata fatta dal Consiglio della Misericordia Maggiore (o dal Consiglio della Congregazione di Carità o dal Consiglio dell'ECA nei periodi in cui la MIA è stata amministrata da questi enti). La prassi seguita, salvo poche eccezioni, è sempre stata la seguente: alla morte del Priore, il Consiglio della MIA provvede ad esporre sulle porte della Chiesa di Santa Maria l'avviso del concorso per la nuova nomina; il Consiglio, con voto segreto, sceglie tra i concorrenti e nomina il Priore, cui viene data subito comunicazione dei capitoli e degli ordini che dovrà osservare nell'esercizio delle sue funzioni; l'insediamento del nuovo Priore segue all'atto di accettazione e di sottoscrizione da parte del neoeletto dei capitoli e degli ordini.

III. Il patrono, nella scelta del Priore, ha sempre tenuto in gran conto le qualità culturali del designando. Per questo motivo la scelta è quasi sempre caduta su un rappresentante del clero diocesano dotato di notevoli capacità culturali, e non solo in campo teologico, biblico e giuridico ma anche storico-artistico, letterario e musicale.

IV. Mentre per le nomine precedenti siamo informati solo dai registri di deliberazione, per la nomina degli ultimi due priori (Meli 1951 e Bellini 1971) possediamo invece la documentazione completa di tutta la pratica di nomina e di insediamento nell'ufficio. Dalla documentazione rileviamo che la nomina avvenne sulla base dei regolamenti della MIA e dei canoni 148 e 1448-1468 del Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1917. Questa la prassi seguita: concorso di sacerdoti con lettera indirizzata al Presidente dell'ECA, seduta del Consiglio dell'ECA e nomina con voto segreto del nuovo Priore, immediata comunicazione al Vescovo del nome del neoeletto, decreto del Vescovo che istituisce in ufficio il nuovo Priore conferendogli le facoltà spirituali necessarie all'esercizio del ministero. Questi passaggi sono contemplati e regolati nel Codice di Diritto Canonico del 1917. La comunicazione al Vescovo dell'avvenuta nomina corrisponde alla "presentazione", regolata dai canoni 1456-1466; con la "presentazione" il Vescovo verifica l'idoneità del neoeletto, procede quindi all'istituzione in ufficio in base al canone 148.

V. Nel 1966, a seguito del decreto conciliare *Christus Dominus* del 28 ottobre 1965, papa Paolo VI con "Motu proprio" *Ecclesiae sanctae* del 6 agosto ha soppresso, nel conferimento di uffici ecclesiastici, tutti i privilegi di nomina, presentazione da parte di persone e di organismi non ecclesiastici, riservando alla sola Autorità Ordinaria Diocesana piena e libera facoltà di scelta e di nomina: "Suppressio iurium et privilegiorum in conferendis officiis vel beneficiis" (n. 28 Decr. *Christus Dominus*). "18. § 1. Bonum animarum postulat, ut Episcopus congrua libertate gaudeat ad officia et beneficia, etiam non curata, apte et aequae clericis magis idoneis conferenda. Ipsa Apostolica Sedes non amplius sibi reservat collationem officiorum aut beneficiorum, curata sint vel non curata, visi sint consistorialia; in lege foundationis cuiuscumque beneficii, illae clausulae in posterum prohibentur, quae Episcopi libertatem quoad ipsius collationem coarctent; privilegia non onerosa, personis physicis vel moralibus hucusque forte concessa, quae ius electionis, nominationis vel praesentationis pro quocumque officio vel beneficio non consistoriali vacanti secumferunt, abrogantur; abrogantur consuetudines et tolluntur iura nominandi, eligendi, praesentandi

presbyteros ad officium aut beneficium paroeciale; lex concursus, etiam pro officiis aut beneficiis non curatis, supprimitur. Quod autem attinet ad electiones populares, quas vocant, ubi vigent, Conferentiae Episcopalis est ea quae opportuniora videantur Apostolicae Sedi proponere, ut, quantum fieri potest, abrogentur”.

VI. In conformità al dettato di questo “Motu proprio” si dovrebbero intendere quindi abrogati anche i privilegi di patronato della Basilica di Santa Maria Maggiore. Viene da chiedersi come mai nel 1971, in occasione della nomina del nuovo Priore, il Vescovo di Bergamo abbia voluto seguire ancora l’antica prassi. Forse perché ancora vigente il Codice di Diritto Canonico del 1917 che prevedeva il regime di patronato? Per non innovare una prassi “secolare”? Comunque sia, il Vescovo di Bergamo, pochi giorni dopo la morte di mons. Angelo Meli, invia al Presidente dell’ECA la seguente lettera: “Adempio al dovere di dare avviso ufficiale a codesto Spett.le Ente della morte, avvenuta il 1° dicembre c., del Rev. Mons. Prof. Angelo Meli, Priore di Santa Maria Maggiore, amministrata da codesto stesso Ente. Insieme godo di dichiararmi senz’altro a disposizione per le opportune intese a riguardo della nomina del successore del compianto Mons. Meli, che è di spettanza del Consiglio d’amministrazione di codesto spett.le Ente”.

VII. Nel 1983 papa Giovanni Paolo II promulga il nuovo Codice di Diritto Canonico, il quale, recependo il “Motu proprio” *Ecclesiae sancte* del 1966, sopprime il regime di patronato. Anche il canone 147, che stabilisce le modalità con cui si realizza la provvisione canonica, senza la quale un qualunque ufficio ecclesiastico non può essere validamente ottenuto, non accenna più, come era previsto nel canone 148 del vecchio Codice, alla “presentazione” fatta da un patrono. Alla luce quindi dei nuovi, recenti ordinamenti ecclesiastici pare che la secolare prassi seguita nella nomina del Priore della Basilica di Santa Maria Maggiore non possa più fondarsi su base canonistica, essendo chiaro l’intento del legislatore ecclesiastico di riservare esclusivamente all’Ordinario il compito di nominare i titolari degli uffici ecclesiastici eretti in diocesi.

VIII. La Legge 121 del 25 marzo 1985, attuativa della revisione del Concordato, stabilisce all’art. 2, comma 1: “La Repubblica Italiana riconosce alla Chiesa Cattolica la piena libertà [...] della giurisdizione in materia ecclesiastica”. All’art. 3, comma 2: “La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica”.

IX. Figurano tuttavia nel nuovo Codice di Diritto Canonico due canoni, il 4 e il 5, che potrebbero essere richiamati per una possibile (anche se, a mio avviso, quanto mai improbabile) sopravvivenza del secolare diritto della MIA. Il canone 4 recita: “I diritti acquisiti, e parimenti i privilegi che, concessi dalla Sede Apostolica fino al presente alle persone sia fisiche sia giuridiche, sono in uso e non revocati, permangono integri, a meno che non siano espressamente revocati dai canoni di questo Codice”. Come interpretare correttamente questo canone? Se consideriamo il caso della MIA, infatti, essa agisce nella nomina del Priore in forza di un privilegio concesso da papa Nicolò V, e la prassi indotta da quel privilegio è rimasta in uso sino alla nomina dell’ultimo priore, avvenuta nel 1971. Occorre però capire bene che cosa intende il legislatore ecclesiastico con l’espressione: *nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur*, “a meno che non siano espressamente revocati dai canoni di questo Codice”; a rigore possiamo dire che il nuovo Codice *expresse* non revoca i diritti di patronato, semplicemente non ne parla più. Ma qui mi fermo, perché non sono competente in questa materia. Il Consiglio della MIA, a questo proposito, può rivolgersi per avere opportuni ed autorevoli chiarimenti circa il significato della norma, con riguardo al caso della MIA, al Pontificio Consiglio per i testi legislativi.

X. Il canone 5 recita: “Le consuetudini sia universali sia particolari vigenti al presente contro le disposizioni di questi canoni, che sono riprovate dagli stessi canoni di questo Codice, sono soppresse del tutto, né siano lasciate rivivere in futuro; anche le rimanenti si ritengano soppresse, a

meno che non sia disposto espressamente altro dal Codice oppure siano centenarie o immemorabili; queste appunto, se a giudizio dell'Ordinario non possono essere rimosse a causa di circostanze di luoghi e di persone, possono essere tollerate". La consuetudine di nomina del Priore da parte della MIA è certamente "secolare" e "immemorabile". Per la sua sopravvivenza (tolleranza) si esprime il Vescovo con suo giudizio. Vale tuttavia anche per questo canone 5 l'osservazione già fatta per il canone 4: occorre capire se il fatto che il regime di patronato non è più contemplato e regolato nel nuovo Codice equivale all'espressione che esso è stato quindi anche riprovato, *reprobatur*. Anche per questo canone 5 sarebbe opportuno avere dal Consiglio Pontificio chiarimenti circa il significato della norma, con riguardo al caso della MIA.

Mentre mi dichiaro a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione, mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

dr. Giulio Orazio Bravi
Direttore della Civica Biblioteca A. Mai

Marzo 2006